



Giustizia Sportiva

DECISIONE N° 2/2017
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pos. 3/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
MENNUNI	Avv. Antonio	Componente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente - Relatore

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD Azzurra Cagliari avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 164/2016-2017, emessa in data 6 febbraio 2017, pubblicata sul sito federale in data 9 febbraio 2017, all'udienza del giorno 23.02.2017, la Corte riservandosi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente eccepiva, con reclamo presentato in data 14 febbraio 2017, la carenza di motivazione della decisione n°164/2016-2017 del Giudice Unico Nazionale nonché l'errata applicazione dell'art. 26 comma 1 e 2 del Regolamento Attività a Squadre Parte Generale.

Nello specifico la ricorrente, senza contestazioni sul fatto, ovvero senza smentire di essersi presentata in data 29.01.2017, in Roma, al campionato a squadre femminile serie B – Girone G avente quale formula dell'incontro la modalità "concentramento", con un'unica atleta e dunque con la formazione incompleta, lamentava che, il generico richiamo all'art. 26 commi 1 e 2 - Regolamento Attività a Squadre Parte Generale – non fosse sufficiente a motivare la grave sanzione erogata, non essendo stata differenziata la fattispecie prevista dal comma 1, da quella del comma 2. Rilevava sul punto, che i provvedimenti sanzionatori stabiliti al comma 2 fossero applicabili in caso di recidiva relativamente ad un singolo unico incontro in una singola ed unica giornata e non anche nel caso di modalità di gara "concentramento" in virtù della specifica sanzione prevista al comma 1 lettera c);

ITTF • ETTU

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Per valutare appieno la vicenda deve muoversi dall'attenta lettura dell'art. 26 del Regolamento a Squadre, Parte Generale, che così testualmente recita:

"Presentazione di squadra incompleta:

1.- Si considera incompleta la squadra che si presenti in sede di gara senza uno o più dei suoi elementi, a condizione che sia presente almeno un atleta tesserato. La squadra che si presenta incompleta sino ad un massimo di un incontro di campionato è sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, considerata la condizione di squadra ospitata occorre ospitante, sono applicati i seguenti provvedimenti:

a) squadra ospitata: un punto di penalizzazione e un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione;

b) squadra ospitante: due punti di penalizzazione e un'ammenda pari all'intera tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione".

c) in caso di svolgimento con fase a concentramenti i provvedimenti applicati, per un singolo incontro, saranno quelli previsti alla lettera a).

2.- Oltre il primo incontro la squadra sarà sanzionata come segue:

a) esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali:

b) ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione...-omissis..."

Sostiene parte ricorrente che la fase "a concentramenti" di più incontri andrebbe considerata come unico evento sportivo, di talché dovrebbe configurarsi e punirsi l'incompletezza della squadra come se l'evento dovesse essere considerato un'unica gara.

L'Art. 26 attentamente letto dice, invero, esattamente il contrario:

Alla lettera "C" è previsto infatti che i provvedimenti connessi all'incompletezza della squadra vengano applicati per ogni singolo incontro.

Ne consegue che qualora la squadra sia incompleta solo per il primo incontro troverà applicazione la sanzione di cui alla lettera "A" del punto 1; nel caso in cui l'incompletezza della squadra si verifichi anche nel secondo incontro, ecco che devono trovare applicazione le sanzioni di cui al punto 2 dell'Art. 26.

Del resto appare ben possibile che la squadra sia incompleta solo nella fase iniziale e non in occasione del secondo incontro.

La sanzione irrogata è coerente con quanto imposto dal Regolamento a Squadre.

Deve pertanto confermarsi la Decisione n. 164 del 06/02/2017.



P.Q.M.

respinge il ricorso, confermando totalmente la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 164/2016-2017.

Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso

Roma lì, 24 febbraio 2017

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli